

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Seduta n. 471

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

68° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3077) Deputato Francesca MARTINI ed altri. – *Modifica agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere*, approvato dalla Camera dei deputati

(2586) ALBERTI CASELLATI. – *Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 3, 5, 7

* BUCCIERO (AN) 5

CALLEGARO (UDC), relatore Pag. 3, 4, 5 e passim

* CIRAMI (UDC) 6

* FASSONE (DS-U) 4

GIULIANO, sottosegretario di Stato per la giustizia 5

GUBETTI (FI) 5

* LEGNINI (DS-U) 3, 5

* SEMERARO (AN) 6

TIRELLI (LP) 6

ZANCAN (Verdi-Un) 6

ZICCONI (FI) 8

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 8

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3077) Deputato Francesca MARTINI ed altri. – *Modifica agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere*, approvato dalla Camera dei deputati

(2586) ALBERTI CASELLATI. – *Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3077 e 2586, sospesa nella seduta pomeridiana del 9 marzo scorso.

Avverto che è pervenuto il parere di nulla osta sugli emendamenti da parte della 1^a Commissione permanente.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3077, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

CALLEGARO, *relatore*. L'emendamento 1.1 propone di sostituire la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 con la seguente nuova formulazione: «chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima». Viene cioè considerato il caso in cui al momento dell'apertura della successione il soggetto indegno versi nella condizione di essere stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale, sempre che non siano intervenute revoca o riabilitazione. Dal nuovo numero 3-*bis* dell'articolo 463 del codice civile verrebbero poi soppresse le parole «in tale ipotesi l'esclusione opera quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza». Infatti, l'intera filosofia della indegnità si basa sul fatto che la decadenza deve essere pronunciata da una sentenza del giudice che, secondo dottrina e giurisprudenza, ha valore costitutivo. Soltanto in questo caso verrebbe a crearsi un'eccezione in quanto si darebbe valore alla pronuncia giudiziale di decadenza anziché alla successiva sentenza che dichiari l'esclusione dalla successione per effetto della decadenza dalla potestà genitoriale.

Per le motivazioni appena enunciate, l'emendamento propone conseguentemente anche la soppressione dell'intero comma 2 dell'articolo 1 che fa riferimento alla riabilitazione e non alla dichiarazione di decadenza.

* LEGNINI (*DS-U*). Con formulazioni alternative, gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, a fronte dell'automatismo dell'indegnità a succedere in conseguenza della dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale, intendono modificare l'impostazione del disegno di legge n. 3077 introducendo

un principio che noi riteniamo di una certa rilevanza. Infatti, come abbiamo già rilevato in discussione generale, la sanzione di decadenza prevista nel disegno di legge non appare giustificata in tutti i casi in cui si è in presenza di decadenza dalla potestà genitoriale; a volte la decadenza deriva, ad esempio, da indigenza, da incapacità, da mancanza di possibilità di assistere i propri figli. Non ci sembra giusto che in ipotesi di tal genere si determini automaticamente l'indegnità a succedere.

Gli emendamenti presentati, quindi, intendono introdurre un temperamento della fattispecie in base al quale l'indegnità a succedere opera allorquando la decadenza dalla potestà genitoriale si sia verificata per dolo o colpa grave; in caso contrario, un fatto incolpevole oggettivo non può determinare decadenza.

CALLEGARO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati dal senatore Legnini per due ordini di motivi. Il primo riguarda il merito. Il proponente di questi emendamenti si prefigge di specificare meglio i casi di decadenza dalla potestà genitoriale per evitare che vi possano essere casi non eccessivamente gravi o nei quali non vi è un'evidente colpevolezza trattandosi di fatti obiettivi, come nel caso del drogato o similari, nei quali tale decadenza viene dichiarata. Ritengo tuttavia che una lettura più attenta dell'articolo 330 del codice civile escluda i timori espressi dal senatore Legnini. Infatti tale articolo stabilisce che per poter pronunciare la decadenza dalla potestà genitoriale occorre che il genitore violi o trascuri i doveri inerenti alla suddetta potestà o abusi dei relativi doveri con grave pregiudizio del figlio. Quindi, in primo luogo occorre che vi sia il grave pregiudizio del figlio, successivamente i gravi motivi senza i quali non può essere pronunciata la decadenza e pertanto, a mio avviso, non occorre specificare ulteriormente. Questo per quanto riguarda il merito.

L'altro ordine di motivi che mi porta ad esprimere parere contrario concerne il metodo. Il mio emendamento, che è preclusivo, impedisce che sotto questo aspetto si vada contro il sistema. Il sistema, infatti, prevede che per tutte le cause di indegnità intervenga una pronuncia giudiziale che abbia carattere costitutivo. Sarebbe pertanto l'unico caso in cui non sarebbe necessario l'intervento di questa sentenza avente carattere costitutivo perché sarebbe la stessa pronuncia di decadenza che darebbe causa all'esclusione dalla successione. Per tali ragioni esprimo parere contrario su tali emendamenti.

* FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, propongo che l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Legnini, venga considerato un subemendamento dell'emendamento 1.1 del relatore e quindi votato per primo. Se poi dovrà subire una sorte negativa così sarà, ma è opportuno che non sia preclusa *a priori* l'esistenza di situazioni di incolpevolezza alle quali non è opportuno aggiungere una pesante sanzione in materia ereditaria. Ritengo pertanto fondata la preoccupazione del senatore Legnini e invito i colleghi ad approvare l'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Colleghi, in considerazione di quanto è stato fin qui detto invito il senatore Legnini a trasformare, accogliendo con ciò la proposta del senatore Fassone, l'emendamento 1.2, che risulterebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento del relatore, in un subemendamento dell'emendamento 1.1.

* LEGNINI (DS-U). Accogliendo il suggerimento del Presidente modifico il mio emendamento nel seguente modo:

All'emendamento 1.1, dopo le parole «dell'articolo 330», aggiungere le altre: «per fatti imputabili a dolo o colpa grave». Quindi, ritiro gli emendamenti 1.3 e 1.4 e trasformo l'emendamento 1.2 nel subemendamento 1.1/1, con la modificazione del testo testè formulata.

CALLEGARO, *relatore*. Se sussistono situazioni di colpevolezza viene allontanato il bambino ma non viene dichiarata la decadenza della potestà genitoriale. La decadenza presuppone violazioni con grave pregiudizio del minore e gravi motivi. Limitando la dichiarazione di decadenza, come fa questa proposta emendativa, esclusivamente a fatti imputabili a dolo e colpa grave, si entra in contraddizione con la *ratio* propria dell'istituto della decadenza. La *ratio* della decadenza presuppone infatti un grave pregiudizio del minore e l'esistenza di motivi obiettivamente gravi. In sostanza può esserci dolo o colpa grave anche senza un grave pregiudizio del minore. Sinceramente ritengo che l'articolo 330 del codice civile sia di per sé sufficiente a delineare le problematiche relative alla questione in esame.

Esprimo pertanto parere contrario sul subemendamento 1.1/1 per le considerazioni sopra espresse.

GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario sul subemendamento 1.1/1 e parere favorevole sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

* BUCCIERO (AN). Dichiaro il voto contrario del mio Gruppo sul subemendamento 1.1/1 del senatore Legnini perché ritengo che la violazione o la trascuratezza dei doveri inerenti alla potestà genitoriale sia un fatto talmente grave da determinare la decadenza dalla medesima e quindi sufficiente a giustificare l'esclusione dalla successione.

ZICCONI (FI). Intervengo in dichiarazione di voto per esprimere un giudizio contrario al subemendamento.

GUBETTI (FI). Intervengo in dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. Credo si stia facendo una certa confusione tra la gravità del pregiudizio che colpisce il minore e la gravità del comportamento, del dolo o della colpa, da parte del genitore. Porto un esempio concreto

perché parlando in astratto di solito si è poco chiari. L'esempio concerne la persona cui viene tolta la patria potestà, padre o madre, perché affetto da grave insufficienza mentale. È evidente che tale soggetto trascurerà in modo grave i propri doveri, tuttavia non mi sembra sostenibile penalizzarlo dal punto di vista dell'indegnità a succedere.

CALLEGARO, *relatore*. Tenete presente che questa norma tutela il minore e non la persona che ha una grave insufficienza mentale o altra patologia.

SEMERARO (AN). Anche la semplice negligenza deve essere sanzionata perché la questione attiene al rapporto con un minore.

TIRELLI (LP). Sono favorevole al subemendamento perché, al di là delle ragioni tecniche espresse dal senatore Callegaro, esistono situazioni più sfumate di quelle descritte dal collega Gubetti rispetto alle quali è difficile applicare concetti molto rigidi, come quelli espressi in questa sede. Da amministratore, giorno dopo giorno, purtroppo ho vissuto l'estrema varietà di situazioni che possono in concreto verificarsi e rispetto alle quali l'esclusione dalla successione potrebbe apparire in qualche caso una penalizzazione eccessiva avuto appunto riguardo alla situazione concreta.

A mio avviso, specificare che la decadenza operi per fatti imputabili a dolo o colpa grave dà un particolare taglio alla normativa che salvaguarda il minore e contemporaneamente evita di penalizzare eccessivamente quei soggetti che, vivendo situazioni di involontarietà oggettiva, di inquinamento ambientale o condizioni socio-economiche molto degradate, attivano comunque comportamenti in grado di nuocere all'integrità psicofisica del minore. Condivido quindi l'interpretazione proposta dai colleghi con l'emendamento 1.1/1.

* CIRAMI (UDC). Annuncio il voto contrario del mio Gruppo all'emendamento 1.1/1.

Non credo, infatti, che quelle indicate nella proposta del senatore Legnini ed altri siano le circostanze in cui possono operare le categorie del dolo e della colpa grave quali discriminie per l'applicazione del beneficio o della tutela assicurata dalla legge in esame.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Nessuna perdita di diritto può discendere da un fatto che non sia o doloso o colposo. Pertanto, concordo assolutamente con i contenuti del subemendamento in esame.

* SEMERARO (AN). Mi sembra che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1/1 possa sovvertire il sistema generale del rapporto esistente nell'ambito familiare tra genitori e figli. Dobbiamo considerare che anche la semplice negligenza del genitore può essere pregiudizievole per i figli. D'altra parte, l'articolo 330 del codice civile stabilisce che «il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore

violi o trascuri i doveri ad essa inerenti» ma non specifica la ragione di tale violazione o trascuratezza. Specificare tale ragione e riferirla soltanto alle fattispecie del dolo o della colpa grave significherebbe giustificare altre forme di inosservanza di obblighi nei confronti dei figli non riconducibili a dolo e colpa grave, condizione che non mi sembra condivisibile.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voto l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 sono di conseguenza preclusi.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2586.

I lavori terminano alle ore 15,20.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3077

d'iniziativa dei deputati MARTINI Francesca, LUSSANA, BALLAMAN, ERCOLE, GALLI Dario, ROSSI Guido, GIBELLI, PAROLO, POLLEDRI, RODEGHIERO, DIDONÈ, DI VIRGILIO, MANCUSO Gianni, PERLINI e MORONI

Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere

Art. 1.

1. All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al numero 2), è soppressa la parola: «penale»;
- b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte.»;
- c) dopo il numero 3 è inserito il seguente:

«3-bis) chi è decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330; in tale ipotesi l'esclusione opera quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza».

2. All'articolo 466 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La riabilitazione opera, altresì, quale effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà genitoriale di cui all'articolo 332».

EMENDAMENTI

1.1/1

LEGNINI, MARITATI, CALVI

All'emendamento 1.1, dopo le parole: «dell'articolo 330», aggiungere le altre: «per fatti imputabili a dolo o colpa grave».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il numero 3 è inserito il seguente:

"3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima"».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.2

LEGNINI, MARITATI, CALVI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis) dopo le parole: «dell'articolo 330», aggiungere le seguenti: «per fatti imputabili a dolo o colpa grave».

1.3

LEGNINI, MARITATI

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis), sostituire le parole: «opera quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza» con le seguenti: «può essere richiesta con autonoma giudizio ove consti che la decadenza dalla potestà genitoriale è stata pronunciata in seguito a dolo o colpa grave del genitore».

1.4

CALVI, LEGNINI, MARITATI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis) dopo le parole: «pronuncia giudiziale di decadenza», aggiungere le seguenti: «ove sia accertato che essa sia conseguenza di dolo o colpa grave del genitore».
